



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Riferimento/numero d'incarto: H371-1493

Commento all'integrazione e alla modifica dell'aiuto all'esecuzione dell'UFAM sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera

1. Situazione iniziale

L'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti (RS 814.610.1) include un elenco dei rifiuti che informa se un determinato tipo di rifiuto è un rifiuto speciale, un altro rifiuto soggetto a controllo oppure un altro rifiuto. L'elenco contiene 849 voci, 444 delle quali sono designate come rifiuti speciali. Di queste, 271 possono essere classificate come rifiuti speciali già solo in base alla loro provenienza e descrizione. Gli altri 173 tipi di rifiuti devono essere considerati rifiuti speciali soltanto se contengono sostanze pericolose o se sono contaminati da esse. In questo caso occorre analizzare se i rifiuti contengono sostanze pericolose in misura tale da presentare proprietà pericolose.

Secondo l'allegato 1 numero 1.1. capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, l'UFAM emana un aiuto all'esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto è speciale. L'aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera (UV-1215-I, disponibile solo in versione elettronica) contiene una relativa rubrica «Classificazione dei rifiuti». I generi di rifiuti più frequenti sono definiti nella rubrica «Classificazione dei rifiuti per settore» o illustrati mediante esempi. Nella rubrica «Domande e risposte sulla classificazione dei rifiuti», l'UFAM pubblica inoltre periodicamente risposte a domande poste dai servizi cantonali o dalle imprese concernenti casi specifici non ancora trattati espressamente negli aiuti all'esecuzione dell'UFAM. Se un genere di rifiuto non è definito in modo sufficiente nelle due rubriche, l'autorità valuta nel singolo caso se si tratta di un rifiuto speciale. Se rivestono interesse generale per la relativa classificazione, i risultati di queste valutazioni possono essere inseriti nelle due rubriche.

La nuova rubrica «Classificazione dei rifiuti speciali secondo le proprietà», elaborata in collaborazione con un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei Cantoni e della gestione dei rifiuti, definisce le espressioni «contenente sostanze pericolose» e «contaminato da sostanze pericolose». Conformemente all'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, a tal fine si è tenuto conto della definizione di rifiuto speciale di cui all'articolo 2 OTRif nonché delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea. Il presente progetto riassume le fonti di criteri applicabili. Di norma, la classificazione dei rifiuti può così essere stabilita in base alle informazioni disponibili (p. es. le schede di dati di sicurezza) o con i metodi analitici correnti nella gestione dei rifiuti nonché i tenori dei singoli elementi o i parametri totali determinati.

Le altre modifiche riguardano le seguenti rubriche:

- classificazione per settore: aggiornamento conformemente alla modifica dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti;
- controllo in entrata, moduli di accompagnamento: integrazione conformemente alla modifica dell'OTRif del 1° maggio 2014;
- smaltimento ecocompatibile degli oli commestibili usati: semplificazione dei criteri per il controllo della qualità;
- smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di legno: semplificazione dei requisiti per il campionamento dei rifiuti di legno.

2. Basi giuridiche

Secondo l'articolo 39 OTRif, l'UFAM elabora gli aiuti all'esecuzione dell'ordinanza. Secondo l'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, l'UFAM emana un aiuto all'esecuzione per permettere di valutare se un rifiuto rientra nella categoria «rifiuti speciali».

3. Rapporto con il diritto internazionale ed europeo

La definizione dell'espressione «contenente sostanze pericolose» utilizzata nell'aiuto all'esecuzione si basa sull'allegato III della Convenzione di Basilea e sull'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif, conformemente all'allegato 1 numero 1.1 capoverso 3 dell'ordinanza

sulle liste per il traffico di rifiuti. L'elenco delle caratteristiche di pericolo (codici H) secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea è stato completato con caratteristiche mancanti (p. es. i rifiuti combustibili gassosi) ai sensi della definizione di rifiuti speciali di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif. Sostanzialmente, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti corrispondono a quelle secondo l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. L'allegato III della Convenzione di Basilea contiene pochi criteri concreti (p. es. il punto d'infiammabilità per i liquidi). Per il resto rimanda alle raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose o a metodi di prova da sviluppare a livello nazionale. A livello europeo, le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose sono disciplinate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). Per singole caratteristiche di pericolo, la Convenzione di Basilea ha pubblicato direttive, in parte disponibili tuttavia solo in forma provvisoria. Con la decisione della Commissione 2000/532/CE, l'Unione europea ha definito criteri relativi a caratteristiche pericolose per la salute. I relativi valori indicativi per le sostanze pericolose per la salute sono stati recepiti nell'aiuto all'esecuzione. Le caratteristiche di pericolo chimico-fisiche e di altra natura nonché, in parte, le caratteristiche pericolose per l'ambiente si basano sull'ordinanza sui prodotti chimici. A sua volta, l'ordinanza sui prodotti chimici rimanda al regolamento 67/548/CEE e n. (CE) 1272/2008. Per quanto riguarda le altre caratteristiche pericolose per l'ambiente non esistono criteri armonizzati.

La Convenzione di Basilea ha pubblicato una direttiva provvisoria relativa alla caratteristica di pericolo H13 (sostanze suscettibili, dopo eliminazione, di dar luogo, con svariate modalità, a un'altra sostanza, per esempio un percolato, che possiede una delle proprietà enumerate ai punti precedenti), che contiene considerazioni relative al calcolo di valori indicativi nonché esempi provenienti da singoli Stati. La direttiva propone di calcolare un valore dell'eluito partendo dai requisiti per l'acqua potabile e utilizzando un fattore di diluizione. Lo stesso metodo è stato utilizzato per calcolare i valori limite per le sostanze reattive secondo l'allegato 1 numero 31 capoverso 2 lettera a OTR. Il punto di partenza è costituito dai valori di concentrazione dell'ordinanza sui siti contaminati moltiplicati per 10. Mediante la cosiddetta prova di eluizione virtuale sono inoltre stati determinati valori per le sostanze solide. In merito a questa caratteristica di pericolo, l'Unione europea non ha pubblicato nulla. Questi valori sono tuttavia dello stesso ordine di grandezza di quelli applicati nei Paesi limitrofi Germania e Austria.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Classificazione dei rifiuti

La pagina iniziale sulla classificazione dei rifiuti è completata. L'utente è dapprima invitato a consultare le rubriche «Classificazione dei rifiuti per settore» o «Domande e risposte», dove nella maggior parte dei casi troverà una risposta, e solo in casi eccezionali è indirizzato verso la rubrica «Classificazione secondo le proprietà».

Classificazione dei rifiuti per settore

È introdotta la nuova rubrica dedicata ai rifiuti edili, corredata di esempi basati sul concetto di «contaminato da sostanze pericolose», ora definito. Le sottorubriche sono adattate conformemente alle modifiche dell'ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti.

Classificazione dei rifiuti secondo le proprietà

Nella pagina iniziale della rubrica figura l'elenco delle caratteristiche di pericolo secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea (codici H) nonché di altre proprietà, che secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a OTRif richiedono particolari misure tecnico-organizzative per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. Nelle sottopagine sono menzionati i criteri applicabili e le relative fonti. Sono inoltre disponibili tabelle dettagliate in formato PDF con valori indicativi.

Utilizzazione di moduli di accompagnamento Controllo in entrata

La modifica del 1° maggio 2014 dell'articolo 11 OTRif comporta una serie di integrazioni. Il testo precisa le modalità relative all'utilizzazione di moduli di accompagnamento e al controllo in entrata nei casi in cui l'azienda fornitrice consegna i rifiuti speciali all'impresa di smaltimento presso la propria sede.

Smaltimento ecocompatibile di oli commestibili usati

In relazione alle sostanze nocive riscontrate negli alimenti per animali, l'UFAM ha fissato dei valori indicativi, in collaborazione con la stazione di ricerca Agroscope, e distribuito una circolare in cui chiede di controllare la qualità degli oli commestibili usati. Nel frattempo, l'impiego di oli commestibili usati in alimenti per animali ha perso importanza a favore dell'impiego per scopi energetici (biogas, biodiesel). La stazione di ricerca Agroscope, cui competono la sicurezza e il controllo degli alimenti per animali, ha richiamato l'attenzione sul fatto che le sostanze indesiderate sono disciplinate nell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale e che l'ordinanza non contiene tenori massimi per gli idrocarburi.

Nella rubrica corrispondente dell'aiuto all'esecuzione devono essere eliminate le indicazioni relative al campionamento e al controllo della qualità. Si ribadisce che per la produzione di alimenti per animali, biogas o biodiesel devono essere utilizzati esclusivamente oli e grassi commestibili usati provenienti dalla ristorazione o dall'industria alimentare con il codice 20 01 25 [rc]. È escluso l'impiego di oli commestibili usati provenienti dai centri di raccolta pubblici, poiché potrebbero essere contaminati da idrocarburi o da altre sostanze nocive.

Smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di legno

Nell'ambito di un lavoro di diploma presso la Technische Universität di Dresda, elaborato sotto la supervisione dell'ufficio dei rifiuti, dell'acqua, dell'energia e dell'aria del Cantone di Zurigo (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL), è stato sviluppato un metodo semplificato per il prelievo di campioni di rifiuti di legno. È stato dimostrato che i risultati dell'analisi chimica sono paragonabili a quelli ottenuti mediante campioni prelevati in base al metodo raccomandato finora. Il metodo suggerito si basa su una proposta dell'ARV e dell'AWEL. Nell'ambito della procedura sono stati consultati anche laboratori che effettuano tali campionamenti. Poiché necessita di poco spazio supplementare, il nuovo metodo consente anche controlli senza preavviso, finora impossibili.